



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2675 di data 27 maggio 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla realizzazione di una piazzola di lancio per utilizzatori di parapendio in loc. Paion nella skiarea dell'Alpe Cermis, in Comune di Cavalese.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - Componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - Componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 8 marzo 2019, con la quale l'associazione sportiva dilettantistica ASD Voloaviso, con sede in via Sara n. 19 in Cavalese, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione a realizzare una piazzola di lancio per utilizzatori di parapendio in loc. Paion nella skiarea dell'Alpe Cermis, in Comune di Cavalese.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma ing. Alessandro Pederiva datati gennaio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di una piazzola per agevolare il decollo degli utilizzatori di parapendio tramite un rilevato e livellamento del terreno su una superficie di circa 4500 mq (65m x 70m).

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
 - visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
 - vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
 - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare l'associazione sportiva dilettantistica ASD Voloaviso, con sede in via Sara n. 19 in Cavalese, alla realizzazione di una piazzola di lancio per utilizzatori di parapendio in loc. Paion nella skiarea dell'Alpe Cermis, in Comune di Cavalese, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

GM/SD/fr